

ALLEGATO N. 2

C.T.U. PSICOLOGICA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

*

1. Ogniqualvolta sia necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche diverse (ad esempio per somministrazione di tests psicologici) é auspicabile che il C.T.U. sia affiancato da uno specialista il quale, a propria volta, presti il giuramento di rito come C.T.U.. Ciò al fine dell'assunzione di una posizione paritetica ed autonoma rispetto al C.T.U. , di una identica responsabilità e di garanzia di un valido contraddittorio tra le parti.

2. Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico e con l'opportunità di una turnazione negli incarichi, il Giudice terrà conto della eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo e del tipo di professionalità di uno specifico professionista, soprattutto per indagini di particolare specializzazione e per situazioni particolarmente complesse.

3. Nell'affidare l'incarico al C.T.U. il Giudice autorizzerà le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte quelle attività che consentano al perito di capire e descrivere la reale situazione della persona minorenne, acquisendo informazioni nei contesti familiari e sociali nei quali la stessa é inserita. Di tutte le operazioni il C.T.U. dovrà preventivamente avvertire i consulenti di parte per consentirne la partecipazione e dovrà raccogliere il consenso dei periziandi all'eventuale somministrazione di tests diagnostici.

4. E' necessario che vengano nominati consulenti di parte professionisti diversi dagli eventuali terapeuti delle parti stesse.

5. E' auspicabile che i difensori non partecipino alle operazioni peritali, salvo casi eccezionali ,previa informazione ai legali di controparte, o di espresso invito da parte del C.T.U.

6. E' auspicabile che i difensori informino gli assistiti della natura e delle caratteristiche dell'indagine peritale, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei costi, dei tempi e del fatto che durante tale percorso è indicato che la parte sia assistita da un proprio consulente di parte risultando improprio, nonostante il diritto di cui all'art. 194, 2° comma c.p.c., che venga assistita dal difensore.

7. I difensori potranno formulare una proposta di quesito che il Giudice discuterà con gli stessi e con il C.T.U. per la definitiva formulazione del quesito, da adattare agli aspetti peculiari di ogni singola vicenda, escludendosi la formulazione di un quesito standard.

8. Per la redazione dell'elaborato peritale dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 195, 3° comma c.p.c. Pertanto all'udienza di conferimento dell'incarico il Giudice stabilirà il termine entro il quale il C.T.U. dovrà trasmettere alle parti costituite, e per loro ai rispettivi consulenti di parte, se nominati, la relazione peritale, e il successivo termine entro il quale le parti, e per loro i rispettivi consulenti di parte, se nominati, dovranno far pervenire al C.T.U. le loro osservazioni sulla relazione peritale. Entro il termine concesso dal giudice, prima dell'udienza, il C.T.U. dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, nonché tutto il materiale raccolto durante le operazioni peritali (video o audioregistrazioni, protocolli ed esiti di test psicologici integralmente etc.).

9. Il Giudice concederà alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione circa

le conclusioni della relazione peritale per depositare memorie autorizzate sulla CTU .

10. Il Giudice dispone che il C.T.U. registrare – almeno con supporto audio - gli incontri peritali. Conformemente alla deliberazione n. 46/2008 del Garante per la protezione dei dati personali detto materiale, unitamente a quello raccolto durante la consulenza, dovrà essere allegato all’elaborato peritale da depositare in tante copie quante sono le parti costituite.

11. La liquidazione delle spese e del compenso della C.T.U. nonché la loro distribuzione fra le parti verranno effettuate previo esame nel contraddittorio delle parti, nel corso della prima udienza successiva al deposito della richiesta di liquidazione da parte del C.T.U..

12. E’ auspicabile che il Giudice inviti il C.T.U. a premettere nell’elaborato peritale una parte riassuntiva e descrittiva della storia giudiziale in modo che risulti chiaro che il C.T.U. abbia preso compiuta visione del fascicolo e a tenere separate e del tutto autonome tre distinte parti dell’elaborato stesso: i dati, le valutazioni/interpretazioni e le proposte/conclusioni.

La raccolta dei dati rappresenta la parte descrittiva dei contesti sociali e familiari – materno e paterno - della persona minorenni, delle relazioni intercorrenti tra figlio e genitori e con i due rami parentali ecc. ecc.

Nella parte interpretativa il CTU esprimerà le proprie valutazioni mentre nella parte conclusiva il CTU prospetterà vantaggi e svantaggi di un'opzione piuttosto che di un'altra in punto di affidamento, domiciliazione e frequentazione. L'analisi e la valutazione di informazioni, documenti, e dati dovrà poggiare su teorie e metodologie accreditate e passate al vaglio della comunità scientifica. Dall'elaborato, pertanto, dovrà essere individuabile sia la procedura sia il percorso teorico-interpretativo con cui siamo addivenuti alle conclusioni. All'elaborato peritale dovrà essere inoltre allegata una sintetica appendice nella quale il C.T.U. spieghi la metodologia seguita e il modello teorico utilizzato.

13. Lo schema di elaborato peritale indicato al punto precedente rende il risultato delle operazioni peritali maggiormente aperto a varie soluzioni ed evita la prospettazione di un’unica soluzione “chiusa” nel pieno rispetto anche dei ruoli del Giudice e del C.T.U.: quest’ultimo dovrebbe offrire un mero apporto di carattere tecnico al Giudice che rimane *peritus peritorum*, l’unico che ha il diritto/dovere di decidere con l’ausilio delle conoscenze tecniche messe a disposizione all’esito delle operazioni peritali, come risultato del contraddittorio tra C.T.U. e C.T.P.